allegato D

SCHEMA CONTRATTO SPECIFICO Imposta bollo assolta	
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	
Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze	
Repertorio Atti n del	
CONTRATTO D'APPALTO	
PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE	
ART. 1 DEL DL 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART. 1 DELLA L. 77/2020	
CONTRATTO SPECIFICO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 8 POSTI	
LETTO DEGENZA SEMI INTENSIVA ALL'INTERNO	
DELL'OSPEDALE SAN JACOPO DI PISTOIA- CUP:D57H20007670005	
CIG ACCORDO QUADRO: 8445000A74 – CIG DERIVATO:	
L'anno duemilaventiquattro (2024) nel mese di nel giorno dell'ultima	
firma digitale apposta	
TRA	
L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO con sede legale in Piazza Santa	
Maria Nuova n. 1 - Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in	
persona dell'Ing. Ermes Tesi, nato a , domiciliato per la carica in via	
, Codice Fiscale , giusta delega conferita con Prot. P/46754 del	
23/06/2021, che in seguito per brevità sarà denominata "Stazione appaltante"	
E	
Sig. nato a il , per la carica domiciliato in Viale Giorgio	
Ribotta n. 31, 00144 Roma (RM) il quale interviene al presente atto nella	
qualità di della società "ENGIE Servizi S.p.A." di Roma, giusta	
quanta di della società ENOIE Servizi S.p.A. di Rollia, giusta	

SSN interessate, quali "soggetti attuatori" e stazioni appaltanti di secondo	
livello, per l'emissione di "Ordini di Attivazione" delle suddette prestazioni;	
- con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 ad oggetto "Approvazione della	
proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2	
del DL 29 maggio 2020 n. 34" è stato approvato, ai fini della trasmissione al	
Ministero della Salute per la successiva approvazione, il Piano di riordino	
della rete ospedaliera Toscana, di cui all'art. 2, comma 8, del Decreto-Legge	
29 maggio 2020 n. 34, nell'ambito del quale l'Azienda USL Toscana Centro	
ha proposto un piano di interventi su Terapie Intensive, Subintensive e DEA;	
- il suddetto Piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Toscana è	
stato approvato dal Ministero della Salute con decreto del 15/07/2020,	
registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2020, al n.1673;	
- con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto "Integrazione della DGR	
n.741/2020 avente per oggetto: "Approvazione della proposta di Piano di	
riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art.2 del DL 29 maggio	
2020 n. 34. Sostituzione della DGR n. 1373/2020" la Regione ha approvato i	
fabbisogni di risorse necessari per la realizzazione del Piano di riordino della	
rete ospedaliera Toscana, quale integrazione del Piano approvato con la DGR	
n. 741/2020;	
- l'intervento finalizzato alla REALIZZAZIONE 8 POSTI LETTO DI	
DEGENZA SEMI INTENSIVA ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE SAN	
JACOPO DI PISTOIA (TI-TOS_Pistoia_1115) è compreso nel suddetto	
piano approvato dalla Regione;	
- il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20	
novembre 2020 ha preso atto della rimodulazione del Piano di riordino della	

GIORGIO RIBOTTA n. 31 c.a.p. 00144, iscritta nel Registro delle Imprese di	
ROMA al n. 01698911003, Codice fiscale/Partita IVA n. 01698911003,	
quale Capogruppo, dall'impresa S.A.C. Società Appalti Costruzioni SPA	
con sede legale in ROMA (RM), Via Barnaba Oriani n. 114 c.a.p. 00197,	
iscritta nel Registro delle Imprese di ROMA al n. 01391020581, Codice	
fiscale n. 01391020581 Partita IVA n. 00991771007, quale mandante, che ha	
offerto un ribasso del 31%;	
- con Determina Dirigenziale n. 3 del 04/01/2021 sono stati recepiti gli	
accordi quadro dei Sub-lotti prestazionali 1 e 2 stipulati dal Commissario	
Straordinario;	
-le percentuali dei lavori che saranno eseguiti dalle singole Imprese associate,	
corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, così come	
modificata a seguito di atto Repertorio n. 21598, Raccolta n. 10601, reg.ta a	
Roma il 13.12.2023 al n. 41696 serie IT sono le seguenti: 99,99% ENGIE	
SERVIZI SPA, 0,1% S.A.C. Società Appalti Costruzioni SPA;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 0 – Richiami e coordinamento con gli atti commissariali	
1. Il presente Contratto per l'appalto specifico è redatto ai sensi dell'art. 5	
dell'Accordo Quadro.	
2. Il presente contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett.	
eeeee) del D.Lgs. 50/2016.	
3. Anche se non materialmente allegati sono parte integrante e sostanziale del	
presente Contratto:	

1. L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro	
), al netto del ribasso d'asta, di cui:	
a) euro per lavori veri e propri, al netto del ribasso d'asta;	
b) euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non	
soggetti a ribasso d'asta.	
c) euro per forniture di primo impianto;	
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la	
liquidazione finale.	
3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3,	
comma 1, lett. eeeee) e 59 comma 5-bis del Codice dei Contratti.	
Pertanto per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in	
aumento o diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni	
eseguite.	
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.	
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
modalità dedotti e risultanti dalle Condizioni generali, nonché delle	
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di	
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e	
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
2. Per il dettaglio degli elaborati e dei documenti che costituiscono parte	
integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente	
allegati allo stesso, si rinvia al successivo art. 23.	
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del	
<u>cantiere.</u>	

rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante,	
a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle	
attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.	
6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.	
7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata	
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.	
8. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del	
rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.	
9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità	
o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata	
dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è	
sollevata da ogni responsabilità.	
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula formale del contratto, in seguito a consegna risultante da	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula formale del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale;	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula formale del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale; 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula formale del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale; 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula formale del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale; 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al comma 1.	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula formale del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale; 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al comma 1. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula formale del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale; 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al comma 1.	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula formale del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale; 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al comma 1. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula formale del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale; 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al comma 1. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula formale del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale; 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al comma 1. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.	

d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. 3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, il risarcimento dovuto all'Appaltatore sarà quantificato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 10, comma 2, del Decreto n. 49/2018. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 25 e 26 delle Condizioni generali.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 6. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.
- 7. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili sottoscritto in data 10/11/2022 tra l'Azienda USL Toscana Centro e le Organizzazioni sindacali CGIL- Camere di Lavoro di Firenze, Prato e Pistoia, CISL Unione Territoriale Firenze, Prato e Pistoia, UIL Toscana e le competenti federazioni di categoria FILLEA FILCA FENEAL.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

- 1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e alle Condizioni generali previste dall'art. 31.
- 2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata, tenuto conto delle categorie di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo quanto stabilito dalle Condizioni generali e dalle vigenti disposizioni normative applicabili in materia.

Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o	
indennizzi per i lavori medesimi.	
2. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,	
richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il	
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 e 149 del	
Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente	
liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata	
in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.	
3. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 2 gli	
interventi autorizzati ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Codice dei	
Contratti, disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano	
contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto e	
purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del	
Codice dei Contratti.	
4. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la	
disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.	
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda all'art. 39	
delle Condizioni generali.	
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
1. In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è	
dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti	
per cento) dell'importo del contratto, da corrispondere entro 15 (quindici)	
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.	
2. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla	

costituzione di una garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore di importo

dall'emissione dello stesso, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 49 del 2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei Contratti nonché la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione erogata. Il pagamento dei corrispettivi in acconto è disciplinato dall'art. 31 delle Condizioni generali avverrà entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura fiscale mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore. In deroga alla previsione del comma 3, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 4, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale liquidato ai sensi dell'art. 31 delle Condizioni generali. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti

dei lavori, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo	
pagamento delle fatture.	
11. In merito alla tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza all'articolo	
3 della legge n. 136 del 2010:	
a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore	
dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o	
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi	
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario	
o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico	
quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma	
4;	
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1,	
comma 3;	
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto	
articolo 3 della legge n. 136 del 2010;	
d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente	
riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della	
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al	
presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli	
senza necessità di declaratoria;	
e) l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione	
Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di	
Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;	
f) in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui	

di parte o di tutte le opere ultimate.	
Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso.	
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante	
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza	
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:	
a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;	
b) ogni altra causa prevista dalle Condizioni generali.	
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di verifica di una	
delle seguenti condizioni:	
- decadenza attestazione S.O.A.	
- presentazione di false documentazioni	
- presentazione di dichiarazioni mendaci	
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui	
imputabili.	
4. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del	
presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti	
pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti	
dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante,	
approvato con Delibera D.G. n. 16 del 1101/2023, seguito denominato	
Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi	
anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce	
causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della	
reiterazione la stessa sia ritenuta grave.	
5. La conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di	
comportamento" della Stazione appaltante è consultabile nella sezione	
somposamento dena stazione appartante e consultable nena sezione	

compreso tra quelli di cui al comma 2, il Responsabile del Procedimento	
esperisce un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Codice	
dei contratti, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei	
lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'Appaltatore e alla	
Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle	
riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono	
pronunciare nei termini di legge.	
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il	
Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve,	
riconosca:	
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali	
per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo	
106 del Codice dei contratti;	
b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15%	
dell'importo contrattuale.	
3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica,	
a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento	
dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208	
del Codice dei contratti.	
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non	
risolte in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria	
competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.	
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	

della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di	
regolarità contributiva in corso di validità.	
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per la tutela dei	
lavoratori e per la regolarità contributiva, si rimanda a quanto stabilito	
dall'art. 105, comma 16, del Codice dei contratti.	
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
1) L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e	
coordinamento predisposto dal CSP e messo disposizione dalla Stazione	
Appaltante. L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:	
a) la documentazione di cui all'art. 90 Legge 81/2008;	
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di	
coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008,	
del quale assume ogni onere e obbligo;	
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie	
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e	
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano	
di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).	
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b)	
e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte	
integrante del presente contratto d'appalto.	
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la	
sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui	
al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i	
processi lavorativi utilizzati.	
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,	

servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio agli artt. 41 e 42 delle Condizioni generali.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

- 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'aggiudicatario ha prestato apposita garanzia definitiva per l'esecuzione dell'appalto specifico mediante polizza in data rilasciata da per l'importo di euro calcolata su un importo pari al 10% dell'importo del contratto (citare eventuali riduzioni)
- 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
- 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione/ collaudo provvisorio.
- 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per

145, per le parti ancora in vigore;	
b) le Condizioni generali;	
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
d) l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo (compreso quello	
relativo agli oneri della sicurezza);	
e) i piani di sicurezza: POS e PSC di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;	
f) il cronoprogramma dei lavori;	
g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;	
2. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto,	
prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo	
comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona	
tecnica esecutiva.	
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme	
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice	
dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile, per	
quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rimanda all'art.	
5 del documento "Condizioni generali".	
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di	
interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né	
all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16	
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di	
divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto	
legislativo n. 165 del 2001.	
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad	

Articolo 27. Clausole finali	
Gli effetti del presente atto decorrono dalla data della ricezione del presente	
contratto a mezzo PEC da parte del Soggetto incaricato, dopo la	
sottoscrizione di entrambe le parti.	
Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso	
ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.	
Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si	
compone di n. 35 pagine.	
Letto confermato e sottoscritto.	
Per la Stazione appaltante Per l'Appaltatore	
IL RUP	
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., l'Appaltatore dichiara di	
avere l'esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed in particolare dei	
sotto elencati articoli:	
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del	
cantiere.	
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
Articolo 6. Penale per i ritardi	
Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.	
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso.	
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
assistenza.	